



COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

(Provincia di NAPOLI)

Via Roma, 7 - C.A.P.: 80050 - P.I.: 01249061217 - C.F.: 00772930632

☎ 081/8012890 - fax 081/8013036

ORIGINALE

Prot. n. 2238 del 31/03/2020

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 31-03-2020

Oggetto: Sospensione attività di commercio ambulante

IL SINDACO

Premesso che per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella Regione Campania sono stati emanate le seguenti ordinanze nazionali e regionali:

- Ordinanza n.8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- Ordinanza n.10 del 10.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- Ordinanza n.11 del 10.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- Ordinanza n.12 del 11.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- Stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
- D.L. 25 marzo 2020

Ritenuto opportuno adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- Regione Campania
- Prefettura di Napoli
- Carabinieri di Gragnano
- Carabinieri di Castellammare
- Polizia Municipale di Casola

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR entro 60gg ed entro 120gg al Capo dello Stato dalla data di affissione all'albo del suddetto provvedimento.



Il Sindaco
Geom. Costantino Peccerillo